

Convenzione Ambientale SWICO Recycling

di apparecchi elettrici ed elettronici

I firmatari di questa Convenzione si impegnano a far fronte alla loro responsabilità ecologica, quale componente della propria funzione aziendale, attraverso la messa in atto delle quattro strategie seguenti:

1. Eliminazione dei rifiuti attraverso il riutilizzo
2. Riduzione di sostanze nocive nei processi di produzione;
3. Riutilizzo dei rifiuti mediante il riciclaggio dei componenti e delle materie prime;
4. Smaltimento ecologico dei materiali di scarto.

In tal modo si intende garantire la piena assunzione della responsabilità dei prodotti lungo tutte le fasi del loro ciclo vitale (dallo sviluppo fino allo smaltimento dei materiali di scarto).

La Convenzione persegue l'obiettivo di garantire al Commercio ed ai consumatori una possibilità di riciclaggio conveniente, sicura e prefinanziata per apparecchi elettrici ed elettronici fuori servizio. Essa si basa su costi aziendali, non ha scopi di lucro e soddisfa pienamente le disposizioni dell'ORSAE (ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici).

Le imprese firmatarie si impegnano ad adottare i seguenti provvedimenti e a rispettare le disposizioni stabilite da questa Convenzione.

Adesione

1. Possono aderire alla Convenzione tutte le imprese che producono o importano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein apparecchi elettrici ed elettronici contemplati dall'ORSAE.

Obblighi generali dei firmatari

2. Nello sviluppo e nella scelta dei prodotti per l'assortimento di vendita occorre dare priorità a materiali e prodotti ecologici e rispettosi delle risorse ambientali.
3. Un'organizzazione di servizio interna o esterna provvista di magazzino pezzi di ricambio garantisce la funzionalità degli apparecchi durante l'intero ciclo di vita commerciale.
4. I firmatari accordano il loro sostegno alla Commissione Ambientale ai fini dell'adesione di ulteriori firmatari alla Convenzione.

Ripresa di apparecchi fuori servizio e materiale da imballaggio

5. Nell'acquisto di nuovi prodotti, il relativo materiale d'imballaggio nonché i vecchi apparecchi dello stesso tipo e delle stesse dimensioni (anche di marche diverse) vengono ripresi gratuitamente dai produttori e dal Commercio (prassi normale).

Conformemente a quanto previsto dall'ORSAE, l'obbligo di ripresa gratuita di apparecchi appartenenti allo stesso assortimento dei prodotti commercializzati è generalmente previsto anche qualora non venga effettuato un nuovo acquisto.

Riutilizzo

6. Il riutilizzo degli apparecchi e dei relativi componenti rientra nell'ambito delle responsabilità del Commercio e dei produttori. Una volta pervenuti nel sistema di riciclaggio SWICO, gli apparecchi e i componenti vengono sottratti al commercio occasionale.

Riciclaggio e controllo

7. Gli apparecchi e i componenti fuori servizio vengono riciclati, smaltiti adeguatamente oppure destinati al riutilizzo.
8. La Commissione Ambientale SWICO redige un elenco dei partner per il riciclaggio che hanno stipulato un contratto con la SWICO e che attuano uno smaltimento adeguato in conformità alle norme giuridiche ed al regolamento della SWICO Recycling. Gli apparecchi fuori servizio, che non possono più essere riutilizzati, devono essere smaltiti esclusivamente dai partner della SWICO.

Finanziamento / Tariffa di riciclaggio anticipato

9. I costi connessi alla ripresa dei prodotti e degli imballaggi, al riciclaggio dei materiali non ché allo smaltimento adeguato dei materiali di scarto sono coperti mediante una tariffa di riciclaggio anticipata (TRA) applicata sui nuovi apparecchi.
10. La TRA è calcolata dagli importatori/dai produttori in base alla tabella ufficiale delle TRA SWICO come contributo fisso su ogni nuovo apparecchio/componente acquistato. L'importo della TRA è vincolante per tutti i firmatari e può essere sottoposto ad eventuali adeguamenti una volta all'anno, o il 1° gennaio o il 1° giugno, con un preavviso di notifica di tre mesi.

In casi particolari e previo accordo con la Commissione Ambientale SWICO, il pagamento delle TRA può essere finanziato mediante una percentuale del fatturato o un importo forfetario annuale.

Per la copertura dei costi amministrativi ogni firmatario è tenuto a versare un contributo minimo derivante dalla TRA pari a CHF 500.00 all'anno.

Gestione del conto TRA

11. I firmatari della Convenzione fanno confluire gli introiti delle TRA nel conto congiunto SWICO del proprio ambito di prodotti e danno in tal modo il loro contributo finanziario per la copertura dei costi di riciclaggio del sistema in conformità alle disposizioni dell'ORSAE.

Per i firmatari A (firmatari che gestiscono un'organizzazione di riciclaggio) vigono particolari disposizioni che sono riportate nelle linee guida pratiche.

12. La Commissione Ambientale SWICO fissa nelle linee guida pratiche e nel foglio di controllo la natura delle spese che i firmatari sono tenuti a registrare sul conto TRA. I mezzi finanziari non vanno impiegati in modo improprio.
13. A scadenza semestrale i firmatari notificano alla Commissione Ambientale SWICO le loro rispettive entrate ed uscite tramite il foglio di controllo. Qualora le entrate TRA superino annualmente i 15'000.-- CHF, i firmatari sono tenuti a far convalidare i dati dai loro uffici fiduciari esterni. In caso di entrate inferiori a tale importo, la Commissione Ambientale SWICO può incaricare a proprie spese un ufficio fiduciario esterno della verifica dei dati.

Commissione Ambientale SWICO

14. La Commissione Ambientale SWICO coordina gli interessi comuni e i compiti che derivano da questa Convenzione. È costituita da rappresentanti dei firmatari ed è indipendente dall'ufficio di controllo delle imprese di smaltimento e dal controllo finanziario. Conformemente agli statuti associativi SWICO, per la Commissione Ambientale vige un regolamento speciale.
15. La Commissione Ambientale ovvero la sua segreteria è finanziata mediante una percentuale delle entrate delle TRA.

Fondo di sicurezza

16. Per la copertura di costi e perdite (ad esempio in caso di fallimento di un firmatario della convenzione o di un partner commerciale, di violazione del contratto da parte di un centro di raccolta, di una società di trasporti incaricata o di un'impresa di riciclaggio, ecc.) e per assicurare a SWICO Recycling adeguati margini di liquidità a fronte di eventi imprevisti, SWICO ha costituito un fondo di sicurezza. La gestione delle attività ad esso legate è affidata alla Commissione Ambientale che si occupa in primo luogo del volume di contributi da dedicare al fondo e di come investire le risorse ad esso destinate. Queste ultime vengono investite con una protezione dei capitali pari ad almeno il 95%. Ai firmatari della convenzione, la Commissione Ambientale presenta delle proposte relative alla destinazione delle risorse del fondo.

Qua l'ora almeno la [30%] dei firmatari della convenzione non richieda una votazione entro il termine stabilito dalla Commissione Ambientale, tale proposta sarà ritenuta approvata dai firmatari stessi. In caso di votazione, l'assemblea dei firmatari presenti delibera a maggioranza semplice sulla proposta della Commissione Ambientale relativa all'uso delle risorse destinate al fondo. La liquidazione del fondo di sicurezza richiede in ogni caso la decisione unanime di tutti i firmatari della convenzione. In caso di liquidazione, vengono ridistribuite le risorse impiegate nel fondo di sicurezza [in rapporto ai contributi forniti dai firmatari della convenzione nell'ultimo anno solare].

Entrata in vigore / Scioglimento

17. Questa Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 1994 e può essere sciolta mediante una decisione a maggioranza dei partecipanti alla fine di ogni anno civile, con un preavviso di notifica di sei mesi. Singoli firmatari possono rescindere dalla Convenzione alla fine di un anno civile previa notifica scritta di sei mesi alla Commissione Ambientale.

Esclusione

18. Qualora soddisfino tutte le condizioni stabilite da questa Convenzione, le imprese sono considerate firmatarie. Su richiesta della Commissione Ambientale e con una decisione a maggioranza dei firmatari della Convenzione, le imprese che violano apertamente i principi della Convenzione possono essere escluse.

Allegato come parte integrante della Convenzione:
«Linee guida pratiche sulla Convenzione SWICO»